Tribunale di Roma, 1 ottobre 2012. Pres. Vannucci, rel. Ruggiero.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Interesse ad agire.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Analogia con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità - Legittimazione - Presupposti - Partecipazione alla vendita - Soggetti portatori di un interesse che possa essere soddisfatto attraverso il corretto svolgimento del procedimento di vendita.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Procedimento di vendita - Reclamo di cui all'articolo 26 l.f. - Sospensione della vendita - Disciplina di cui all'articolo 19 l.f. - Applicazione dell'articolo 108 l.f. - Presupposti - Distinzione.

Nell'ambito di un procedimento di vendita, l'interesse protetto dall'articolo 26, legge fallimentare, il quale prevede che il reclamo può essere proposto "da chiunque vi abbia interesse", oscilla tra un interesse di mero fatto e la tutela di un diritto soggettivo, con la precisazione che detta tutela presuppone una diretta partecipazione alla gara. La legittimazione al reclamo, pertanto, non richiede necessariamente la sussistenza di un diritto soggettivo, essendo sufficiente un interesse ad un corretto svolgimento della gara che veda coinvolto anche il soggetto portatore dell'interesse stesso.

Nell'ambito del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 c.p.c. in tema di procedimento esecutivo ordinario e soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase

procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge e suscettibile, quindi, di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione (così, in motivazione, Cass. n. 2510/1994; nello stesso senso, Cass. n. 11287/1999).

La presenza di una disciplina speciale, che consente la sospensione (della liquidazione dell'attivo nelle more della impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento a causa della sua provvisoria esecutività sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, esclude l'applicabilità della disciplina, di carattere generale, di cui all'art. 108, legge fallimentare, che attribuisce il potere di sospensione della liquidazione al giudice delegato limitatamente alle "operazioni di vendita" e per "gravi e giustificati motivi". L'interpretazione di quest'ultima fattispecie consente di ritenere che il potere di sospensione del giudice delegato si svolge nell'ambito delle modalità di vendita poste in essere dal curatore e non anche in ordine all'an della liquidazione, il cui potere di sospensione, in base alla disciplina speciale recata dall'art. 19, legge fallimentare, spetta, in via esclusiva, alla corte di appello. Le due norme hanno, dunque, sfere applicative differenti con competenze e procedimenti diversi. La disciplina contenuta nell'art. 19 consente alla corte di appello di sospendere la liquidazione dell'attivo in relazione alla pendenza del procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, compreso il giudizio in cassazione e sino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di revoca, avendo tale provvedimento natura cautelare per una tutela inibitoria degli effetti del fallimento limitatamente alla liquidazione del patrimonio; la disciplina di cui all'art. 108 attiene, invece, alle modalità di liquidazione adottate dal curatore, dove i gravi e giustificati motivi devono essere ricercati e individuati in difformità liquidatorie rispetto al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori ovvero alla autorizzazione agli atti esecutivi del giudice delegato, come anche alla autorizzazione dello stesso giudice delegato per una liquidazione anticipata.

Omissis

VISTI

il reclamo depositato il 25 giugno 2012 dalla Pr. s.r.l. contenente impugnazione del decreto con il quale, il 14 giugno 2012, il giudice dele gato al fallimento della Ex. s.p.a. ha sospeso la vendita del complesso aziendale appartenente a tale società sul presupposto della intervenuta revoca della pronuncia dichiarativa del relativo fallimento emessa dalla corte di appello di Roma;

la memoria di costituzione del curatore del fallimento della Ex. s.p.a con la quale è stata chiesta la conferma del sopra indicato provvedimento in considerazione della sussistenza dei gravi e giustificati motivi costituenti presupposto della sospensione della vendita;

la memoria di costituzione della Ex. s.p.a. con la quale è stato del pari chiesto il rigetto del reclamo;

in particolare, i motivi del reclamo concernenti:

la tutela della regolarità della procedura di vendita e della offerta presentata dalla reclamante;

la mancanza di esecutività della sentenza di revoca del fallimento emessa dalla corte di appello sino al suo passaggio in giudicato;

la conseguente liceità della effettuazione della vendita, avendo la sentenza di fallimento esecuzione provvisoria sino al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di revoca:

il nuovo orientamento della Suprema Corte in ordine alla legittimità della segnalazione al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 7 l.fall., di una situazione di insolvenza anche da parte del tribunale fallimentare;

i motivi di contestazione contenuti nella memoria della curatela del fallimento, concernenti:

la ricorrenza dei gravi e giustificati motivi di cui all'art. 108 l.fall.;

la garanzia per il ceto creditorio dato dall'esercizio provvisorio in corso;

la mancanza di ogni pregiudizio per l'offerente, attesa la mera sospensione della vendita;

i motivi di contestazione della società fallita, concernenti:

il difetto di legittimazione attiva alla proposizione del reclamo attesa la esistenza di un interesse di mero fatto alla vendita;

la regolarità della sospensione in conseguenza della revoca del fallimento;

la immediata esecutività della sentenza di revoca pronunciata dalla corte di appello;

la sussistenza di gravi e giustificati motivi derivanti dalla presenza comunque di una sentenza di revoca del fallimento;

la tutela dei creditori attraverso l'esercizio provvisorio in corso.

OSSERVA

E' da esaminare preliminarmente la eccezione sollevata dalla Ex. s.p.a. (verbale della udienza del 25 luglio 2012) in ordine alla legittimazione al reclamo della Pr. s.r.l.

Dal contenuto degli atti acquisiti si evince che: la Pr. s.r.l. ha presentato offerta di acquisto della proprietà dell'azienda di cui la fallita Ex. s.p.a. è titolare; la corte di appello di Roma ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento di tale ultima società; con il decreto in questa sede reclamato il giudice delegato alla procedura concorsuale ha sospeso la vendita coattiva dell'azienda in questione.

La società fallita eccepisce che la Pr. s.r.l. non sarebbe legittimata a reclamare tale provvedimento poiché non vi era stata ancora alcuna aggiudicazione dell'azienda in suo favore e, per tale motivo, la società offerente avrebbe solo un interesse di mero fatto alla vendita; come tale non direttamente tutelabile mediante il reclamo.

Per quanto qui rileva, l'art. 26 l.fall. prevede espressamente che il reclamo può essere proposto "da chiunque vi abbia interesse".

Escluse nel caso concreto le ipotesi di legittimazione degli organi della procedura e del fallito, occorre verificare se la società reclamante rientri o meno fra i soggetti portatori di siffatto interesse qualificato al reclamo.

Partendo dalla considerazione che la liquidazione dei beni nell'ambito di una procedura fallimentare (sia attraverso l'adozione di una procedura competitiva che attraverso la delega alla vendita attribuita al giudice nelle forme della procedura esecutiva individuale) ha natura coattiva, in quanto avviene contro la volontà del fallito, spossessato di tutti i suoi beni per il pagamento dei creditori attraverso un piano di riparto nel rispetto della par condicio creditorum, si può affermare che l'interesse protetto, come tale legittimante il ricorso al reclamo nell'ambito di un procedimento di vendita, oscilla tra un interesse di mero fatto sino alla massima tutela di un diritto soggettivo.

Sicuramente non viene tutelato l'interesse di mero fatto, quello cioè di un quisque de populo che impugni un provvedimento della procedura esecutiva per far valere, nell'interesse generale, una mera irregolarità della gara indipendentemente dalla sua partecipazione, mentre la tutela involge sicuramente l'interesse ad un corretto svolgimento della procedura in caso di una diretta partecipazione alla stessa, come nell'ipotesi di presentazione di una offerta, peraltro unica, con aggiudicazione certa in presenza di tutti i presupposti di regolarità della gara.

Non occorre necessariamente la sussistenza di un diritto soggettivo ai fini della legittimazione al reclamo nell'ambito di una procedura di vendita coattiva; essendo invece sufficiente l'interesse a un corretto svolgimento della gara che veda coinvolto anche il soggetto portatore dell'interesse stesso (come nel caso di specie, trattandosi, come detto, dell'unico offerente). In argomento, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nel procedimento fallimen-

tare, "e più specificamente nel subprocedimento di liquidazione dell'attivo che in quello si innesta, il reclamo disciplinato dall'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 tiene luogo, come è noto, dell'opposizione agli atti esecutivi che trova la sua previsione nell'art. 617 c.p.c. in tema di procedimento esecutivo ordinario. E soggiace, quindi, alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato in veste di giudice dell'esecuzione, può essere riconosciuta soltanto a coloro che di tale fase procedimentale si pongano come parti, e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse, suscettibile di essere soddisfatto attraverso il risultato di un'attività processuale conforme a legalità e di essere leso, invece, da un'attività posta in essere in violazione di legge, e suscettibile quindi di essere reintegrato mediante l'accoglimento del gravame proposto contro l'atto illegittimo e per effetto della caducazione di questo. Tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di quisque de populo, di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato a espropriazione (singolare o collettiva), non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita per tal modo diventando destinatario dell'incidenza dei provvedimenti del giudice, e che non sia altrimenti qualificato, in relazione a posizioni soggettive concretamente apprezzabili e giuridicamente tutelabili, a pretendere il rispetto della legalità nei vari momenti in cui si articola l'attività di liquidazione. Nella fattispecie di cui trattasi, si rende palese, con il difetto di legittimazione, la carenza di interesse all'impugnazione del provvedimento in ipotesi illegittimo, giacché dalla rimozione di questo potrebbe derivare la caducazione dell'effetto della vendita nei confronti degli aggiudicatari, ma non anche la collocazione della ricorrente - dalla stessa mai chiesta nel novero dei partecipanti alla vendita aventi titolo all'osservanza delle prescrizioni dell'ordinanza la cui violazione la ricorrente stessa lamenta." (così, in motivazione, Cass. n. 2510/1994; cfr. altresì, nello stesso senso, Cass.

n. 11287/1999).

Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, si evidenzia che la Pr. s.r.l., in assenza del provvedimento di sospensione, avrebbe visto probabilmente aggiudicarsi il complesso aziendale in assenza di altre offerte; con la conseguenza che la società offerente ha un interesse concreto e specifico alla regolarità della procedura di vendita endofallimentare di cui, attraverso l'offerta da essa presentata, è divenuta parte.

E' agevole il parallelismo con l'interesse legittimo che governa le procedure amministrative ad evidenza pubblica dato che, anche in sede di esecuzione coattiva (individuale o concorsuale), governata da regole procedimentali inderogabili per il creditore procedente ovvero per il curatore, sussiste in capo ai partecipanti alla liquidazione dei beni un interesse al corretto svolgimento della procedura ai fini di una regolare aggiudicazione dei beni.

Non può quindi essere accolta la eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'odierna reclamante.

Nel merito, si evidenzia che il giudice delegato ha sospeso la procedura competitiva per la vendita dell'azienda individuando la ricorrenza di "gravi e giustificati motivi" nella revoca, disposta dalla Corte di appello di Roma, della sentenza dichiarativa del fallimento della Ex. s.p.a., dal momento che, "a prescindere dalla esecutività o meno di tale decisione, determina di per sé una situazione di impedimento oggettivo alla cessione del complesso aziendale tale da legittimarne la sospensione ex art. 108 l. f.".

Il richiamo espresso operato all'art. 108 l. fall. non lascia dubbio di sorta in ordine al potere esercitato dal giudice delegato.

Quest'ultimo, attivato dalla Ex. s.p.a. in conseguenza della revoca del relativo fallimento ad opera della Corte di appello di Roma ai sensi dell'art. 108 l.fall. per impedire lo svolgimento della vendita del complesso aziendale, ha riconosciuto la sussistenza dei gravi e giustificati motivi di sospensione del procedimento esclusivamente nella suddetta revoca.

La decisione in questione non è condivisibile atteso che, a seguito della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, l'art. 19 l.fall. di-

sciplina oggi puntualmente la sospensione della liquidazione dell'attivo in pendenza di impugnazione della sentenza di fallimento.

Il legislatore della riforma ha introdotto, infatti, uno strumento specifico che consente al soggetto dichiarato fallito di chiedere alla corte di appello, pendente il reclamo, una pronuncia di sospensione temporanea, in tutto o in parte, della liquidazione dell'attivo.

La presenza di una disciplina speciale, che consente la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle more della impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento a causa della sua provvisoria esecutività sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, esclude l'applicabilità della disciplina, di carattere generale, di cui all'art. 108 l. fall., che attribuisce il potere di sospensione della liquidazione al giudice delegato limitatamente alle "operazioni di vendita" e per "gravi e giustificati motivi".

L'interpretazione di quest'ultima fattispecie consente di ritenere che il potere di sospensione del giudice delegato si svolge nell'ambito delle modalità di vendita poste in essere dal curatore; non anche in ordine all'<u>an</u> della liquidazione, il cui potere di sospensione, in base alla disciplina speciale recata dall'art. 19 l. fall., spetta, in via esclusiva, alla corte di appello.

Le due norme hanno, dunque, sfere applicative differenti con competenze e procedimenti diversi.

La disciplina contenuta nell'art. 19 l.fall. consente alla corte di appello di sospendere la liquidazione dell'attivo in relazione alla pendenza del procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, compreso il giudizio in cassazione e sino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di revoca, avendo tale provvedimento natura cautelare per una tutela inibitoria degli effetti del fallimento limitatamente alla liquidazione del patrimonio.

La disciplina di cui all'art. 108 l. fall. attiene, invece, alle modalità di liquidazione adottate dal curatore, dove i gravi e giustificati motivi devono essere ricercati e individuati in difformità liquidatorie rispetto al programma di liquidazione approvato dal comitato dei credito-

ri ovvero alla autorizzazione agli atti esecutivi del giudice delegato, come anche alla autorizzazione dello stesso giudice delegato per una liquidazione anticipata.

La differenza di tutela attiene, dunque, l'una all'an della liquidazione, impedendone lo svolgimento (art. 19 l. fall.), l'altra alle modalità liquidatorie, tutelandone la regolare attuazione (art. 108 l.fall.).

La società fallita, pertanto, ove avesse voluto tutelarsi contro la liquidazione immediata del patrimonio, che ormai è indipendente dall'accertamento del passivo e deve trovare celere attuazione una volta redatto l'inventario, avrebbe dovuto adire la corte di appello per ottenere la inibitoria nelle more del procedimento di reclamo, anche in pendenza di ricorso per cassazione, atteso che la tutela inibitoria spetta comunque alla corte di appello anche dopo l'emissione della sentenza di revoca del fallimento, non attribuendo la legge al giudice di legittimità poteri cautelari di sorta.

Peraltro, la previsione specifica di un potere cautelare, previsto dall'art. 19 l. fall., consente di ovviare alla immediata liquidazione del patrimonio della fallita sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

La previsione, dunque, di una tutela speciale in ordine alla sospensione della liquidazione, ai sensi dell'art. 19 l. fall., non consente di ritenere legittimo il provvedimento del giudice delegato che ha operato la sospensione della liquidazione, ai sensi dell'art. 108 l. fall., che è invece diretta alle finalità sopra illustrate.

Il reclamo deve essere dunque accolto con la revoca del provvedimento di sospensione del giudice delegato, il quale dovrà procedere alla gara per la vendita del bene a partire dal momento della disposta sospensione, non potendo a tanto provvedere il tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo.

La novità e delicatezza della questione giuridica coinvolta nel procedimento costituisce motivo per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del procedimento da ciascuna di esse rispettivamente anticipate (art. 92, secondo comma, c.p.c.).

P. Q. M.

revoca il decreto emesso il 14 giugno 2012 dal

giudice delegato al fallimento della Ex. s.p.a. con il quale è stato sospeso il procedimento di vendita della proprietà dell'azienda di cui tale società è titolare;

compensa integralmente fra la Pr. s.r.l., la curatela del fallimento della Ex. s.p.a. e la Ex. s.p.a. le spese del procedimento di reclamo da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale, l'8 agosto 2012.

Depositato in cancelleria il giorno 1 ottobre 2012

*

